

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 3293

IN DATA 06-12-2010

Oggetto: Rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D. Lgs. 59/05. Complesso I.P.P.C. della Ditta Tintoria di Pollone S.r.l., con sede legale e stabilimento in Biella, via Pollone n. 17, Biella.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: **Tintoria Di Pollone s.r.l.**

Stabilimento di 13900 Biella

Sede Legale: Via per Pollone n. 17 - 13900 Biella

Sede Operativa: Via per Pollone n. 17 - 13900 Biella

Codice Impresa: 2207

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 3046 del 1/08/2005 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso I.P.P.C. Tintoria di Pollone S.r.l., per l'unità locale di Biella, Via Per Pollone 17;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5087 del 30/12/2005 la Provincia di Biella ha modificato l'Autorizzazione Integrata Ambientale indicata al punto precedente sostituendo gli allegati C ed E erroneamente allegati nel provvedimento originario;

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 27/07/2010, prot. n. 31256 del 29/07/2010, per il complesso I.P.P.C. Tintoria di Pollone S.r.l. con sede legale e stabilimento in Biella, via per Pollone n. 17, Biella, per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: "*Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno*".

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;

- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in collettore fognario ed in acque superficiali e di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 32591 del 9 Agosto 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nella riunione del 14 Settembre 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento;

Visto il verbale della prima ed unica seduta della Conferenza dei Servizi del 21 Settembre 2010, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Frequenza autocontrolli emissioni biennale. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
2. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linee guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
3. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 21 Settembre 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.

Vista la richiesta trasmessa dal locale Dipartimento ARPA, assunta al prot. n. 47951 del 26/11/2010, con la quale si chiedeva all'Amministrazione scrivente l'inserimento di idonee prescrizioni riguardanti la conservazione, da parte dell'Azienda, delle fatture di acquisto del reattivo utilizzato per l'abbattimento degli ossidi di azoto e la rendicontazione annuale del consumo del prodotto a base di urea dal quale poter desumere l'utilizzo medio orario del reattivo, dell'annotazione in un registro delle operazioni di manutenzione alla centrale termica ed infine dell'aggiunta, tra i limiti di emissione delle centrali termiche, del parametro CO, pari a 100 mg/m³.

Considerato che la richiesta richiamata al punto precedente ha lo scopo di garantire continuità ed efficienza alla modalità prospettata dall'azienda al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, ottimizzare le attività di controllo ed adeguare le prescrizioni imposte alla Tintoria di Pollone agli standard assegnati alle altre aziende che adottano analogo sistema di contenimento delle emissioni.

Vista la nota della Tintoria di Pollone assunta al ns. prot. n. 45530 dell'11/11/2010, con la quale l'azienda, secondo le indicazioni assunte nel corso della Conferenza dei Servizi del 21 Settembre 2010, ha trasmesso il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera aggiornato con i nuovi impianti di asciugatura a radiofrequenze in sostituzione di preesistenti impianti ad aria; il presente provvedimento può così tenere conto nella compilazione del quadro aggiornato delle emissioni in atmosfera di tale modifica, giudicata non sostanziale dalla Conferenza dei Servizi.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e ss. mm. e ii. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 D.Lgs. 59/05;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
 - ✚ Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
 - ✚ Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei

Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla Tintoria di Pollone s.r.l. per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista

- la comunicazione inoltrata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 13304 dell'8/3/07, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di installare un nuovo impianto di essiccazione a radiofrequenza;
- la nota ns. prot. n. 14372 del 14/03/07, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. al Comune di Biella ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;
- l'assenza di pareri ostativi, da parte del Comune di Biella e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05 ha consentito a questa Amministrazione di considerare come non sostanziale la modifica richiesta, per la quale, con il presente provvedimento, si provvede all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata.

- ❖ la comunicazione inoltrata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 60661 del 17/12/07, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di installare un nuovo impianto di essiccazione a radiofrequenza;
- ❖ la nota ns. prot. n. 61640 del 20/12/07, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. al Comune di Biella ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;;
- ❖ l'assenza di pareri ostativi, da parte del Comune di Biella e del dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05, ha consentito a questa Amministrazione di considerare come non sostanziale la modifica richiesta, per la quale, con il presente provvedimento, si provvede all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata.

- ✚ la comunicazione inoltrata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 11433 del 3/3/2008, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di dismettere l'impianto di essiccazione rocche ad aria afferente punto di emissione n. 4;
- ✚ la nota ns. prot. n. 15073 del 31/03/08, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. al Comune di Biella ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta,

formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;

✚ l'assenza di pareri ostativo, da parte del Comune di Biella e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;

✚ la nota ns. prot. n. 21379 del 9/5/08 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

□ la comunicazione inoltrata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 31138 del 9/7/2008, con la quale l'Azienda chiedeva la modifica della prescrizione assegnata in merito all'effettuazione di autocontrolli per le emissioni originate da attività di cucina colori di cui ai punti di emissione n. 8, 9, 10.

□ la nota ns. prot. n. 33074 del 22/07/08, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. al Comune di Biella ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;

□ l'assenza di pareri ostativo, da parte del Comune di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;

□ la nota ns. prot. n. 33802 del 28/7/2008 con la quale il Dipartimento ARPA di Biella esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal soggetto autorizzato.

□ la nota ns. prot. n. 41180 del 1/10/08 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali, sollevando l'azienda dall'obbligo di effettuare gli autocontrolli periodici sui punti di emissione n. 8, 9, 10 e che avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

○ la comunicazione inoltrata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 10846 del 12/3/2009, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di dismettere l'impianto di essiccazione rocche ad aria afferente punto di emissione n. 5;

○ la nota ns. prot. n. 11603 del 18/03/08, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. al Comune di Biella ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;

○ l'assenza di pareri ostativi, da parte del Comune di Biella e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05 ha consentito a questa Amministrazione di considerare come non sostanziale la modifica richiesta, per la quale con il presente provvedimento si provvede all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata.

- * la comunicazione inoltrata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 32142 del 04/08/2010, con la quale in estrema sintesi comunicava l'intenzione di installare altro generatore di vapore acquistato in sostituzione di quello guastatosi pochi mesi prima;
- * la nota ns. prot. n. 32948 del 10/8/2010, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Tintoria di Pollone s.r.l. al Comune di Biella ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;
- * la nota ns. prot. n. 34134 del 23/8/2010 con la quale il Comune di Biella esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal soggetto autorizzato non ritenendo la stessa modifica sostanziale agli impianti;
- * la nota ns. prot. n. 33477 del 16/8/2010 con la quale il Dipartimento ARPA di Biella esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dal soggetto autorizzato.
- * la nota ns. prot. n. 34925 del 1/9/2010 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che avrebbe provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione nel corso del procedimento di rinnovo dell'AIA, oggetto del presente atto.

Ritenuto opportuno aggiornare, contestualmente al presente provvedimento di rinnovo, le modifiche richieste dalla Tintoria di Pollone s.r.l. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 con le note pervenute ai seguenti numeri di protocollo: n. 13304 dell'8/3/2007; n. 60661 del 17/12/2007; n. 11433 del 10/3/2008; n. 31138 del 9/7/2008; n. 10846 del 12/3/2009; n. 34134 del 23/8/2010, ritenute non sostanziali da questa Amministrazione per le motivazioni indicate precedentemente;

Visto il D.Lgs. 29-6-2010 n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con il quale è stato abrogato il D. Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 ed inserito il Titolo III bis alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06 riguardante l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Considerato che il D.Lgs. 29-6-2010 n. 128, all'art. 4 comma 5, stabilisce che le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto, come quella oggetto del presente atto, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3046 del 1/08/2005, alla Tintoria di Pollone S.r.l., per l'unità locale di Biella, Via Per Pollone 17 per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività I.P.P.C. 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*
2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua emanazione ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in collettore fognario ed in acque superficiali e di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce altresì aggiornamento dell'A.I.A. in seguito alla richiesta di modifica non sostanziale pervenuta ai protocolli n. 13304 dell'8/3/2007; n. 60661 del 17/12/2007; n. 11433 del 10/3/2008; n. 31138 del 9/7/2008; n. 10846 del 12/3/2009; n. 34134 del 23/8/2010.
4. Di stabilire che si intendono confermate le indicazioni contenute negli allegati all'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto.
5. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
8. Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;

12. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;
13. Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
 - ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
 - ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
15. Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione al Comune di Biella, all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL BI di Biella, al Servizio Energia e Qualità dell'Aria ed all'Ufficio deposito Progetti I.P.P.C. di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

B -DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC	
Denominazione Società Madre: Tintoria di Pollone S.r.l.	
Codice Azienda 2207 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 05911440153	
Partita IVA n. IT01767140021	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13900
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: Via Per Pollone 17
	Tel e fax 015 2596800– 015 2594938 fax
	E-mail: amministrazione@tintoriadipollone.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13900
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: <u>Via per Pollone 17</u>
	Tel e fax 015 2596800– 015 2594938 fax
	E-mail: amministrazione@tintoriadipollone.it
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) E 423775 N 5046400
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe VI</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 17.3	
Attività IPPC: 6.2	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP 2 : 0406	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
* l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;	
* l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in collettore fognario ed in acque superficiali e di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuna	
Numero di addetti: 33	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Frequenza autocontrolli emissioni biennale. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
2. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linee guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
3. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Gli autocontrolli periodici dovranno avere la seguente cadenza:

Punti di emissione n.	Periodicità
2 e 3	Biennale

2. Gli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con i campionamenti effettuati nel quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
4. L'Azienda dovrà conservare a disposizione degli organi di controllo le fatture di acquisto del reattivo utilizzato per l'abbattimento degli ossidi di azoto e provvedere ad un rendiconto annuale del consumo del prodotto a base di urea dal quale poter desumere l'utilizzo medio orario del reattivo.
5. Le operazioni di manutenzione alla centrale termica devono essere annotate su apposito registro, con indicazione della data di effettuazione e di una descrizione sintetica dell'intervento.
6. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
7. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
9. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

10. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:
- essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
 - essere dotati, in prossimità dei punti di campionamento, di fornitura di energia elettrica di rete.
 - essere dotati di adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Frequenza nelle 24 ore	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Generatore Sigma 2 MW - CT	IMPIANTO DISMESSO									
2	Generatore Ferroli 4,6 MW - CT	8	Continua	0,60	Abbatt. NO _x	5500*	Polveri	150	0,825	24	250
							NO _x	500	2,75		
							SO _x	1700	9,35		
							CO	100	0,55		
3	Generatore Ferroli 2 MW - CT	7	Continua	0,50	Abbatt. NO _x	2800*	Polveri	150	0,42	24	250
							NO _x	500	1,4		
							SO _x	1700	4,76		
							CO	100	0,28		
4	Essiccatoio rocche	IMPIANTO DISMESSO									
5a-5b	Essiccatoio rocche	IMPIANTO DISMESSO									
6a-6b	Essiccatoio rocche	Emissione scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della parte I allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06									
7a-7b	Essiccatoio rocche	Emissione scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della parte I allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06									
8a-8b	Essiccatoio rocche	Emissione scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della parte I allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06									
9	Pesatura colori	7	Discontinua	0.25	F.T.	800	Emissioni trascurabili			24	Amb.
10	Scioglitura colori	8	Discontinua	0.25	F.T. + Carboni	1200	Emissioni trascurabili			24	Amb.
11	Scioglitura colori	8	Discontinua	0.25	F.T. + Carboni	1200	Emissioni trascurabili			24	Amb.
12	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Emissione scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della parte I allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06									

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Frequenza nelle 24 ore	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
13	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Emissione scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della parte I allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06									
14	Scioglitura colori	8	Discontinua	0.25	F.T.	1200	Emissioni trascurabili		24	Amb.	
S1 S2 S3	Serbatoi stoccaggio soda caustica (3.000 litri), acido acetico (3.000 litri), acqua ossigenata (2.000 litri)	Esaustione naturale									
S4	Serbatoi interni di stoccaggio ausiliari di tintura, acido formico, sodio dicromato	Esaustione naturale									

(*) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue **industriali**, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. e di acque reflue **domestiche** ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;

I ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

I-A SCARICO IN COLLETTORE

PRESCRIZIONI

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 107 comma 1 del 152/2006 e ss.mm. e ii.;
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso;
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05;

I-B SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel rio Pontiggia , affluente del torrente Oremo;

PRESCRIZIONI (DA RITENERE VALIDE SOLO ED UNICAMENTE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI TALE RECAPITO)

1. poichè lo scarico del refluo viene effettuato in collettore Cordar e si considera quest'ultimo come prioritario, deve essere dato preavviso alla Provincia di Biella e al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella almeno 10 giorni prima dell'attivazione dello scarico in acque superficiali;
2. le condotte che convogliano i reflui produttivi devono essere separate da quelle dei reflui civili;
3. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 al 152/2006 e ss.mm. e ii. per scarichi in acque superficiali;
4. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
5. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
6. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;

7. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
8. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
9. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
10. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
11. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
12. deve essere installato qualora non sia già esistente, un adeguato strumento per la misura della portata delle acque prelevate al di fuori del servizio di acquedotto;
13. dovrà essere effettuato controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo Totale ed esavalente e pH, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione;
14. Qualora l'attivazione dello scarico in acque superficiali dovesse dipendere da casi di emergenza generati da occasionali e improvvise interruzioni del servizio garantito dalla società Cordar se ne deve dare tempestiva comunicazione anche a mezzo fax;
15. Non devono essere superati comunque i limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
16. I limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3 e 5 dell'Allegato 5 al 152/2006 e ss.mm. e ii. dichiarate, ovvero Cromo, Nichel, Rame, Zinco non potranno superare i valori sotto riportati :

Cromo totale	2 mg/L
Cromo VI	0,2 mg/L
Nichel	2 mg/L
Rame	0,1 mg/L
Zinco	0,5 mg/L

17. Qualora non già esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata al fine di consentire l'attuazione di misure sistematiche su ogni scarico industriale. Le misurazioni dovranno essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.
18. Devono essere effettuati autocontrolli con analisi mensili per la ricerca dei metalli pesanti e il controllo delle acque reflue in entrata. I risultati di tali analisi devono essere messi a disposizione della autorità preposta al controllo.

II ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche nel **Torrente OREMO** è autorizzato fino a che non sarà possibile conferire il refluo nel costruendo tronco fognario comunale previo passaggio in fossa Imhoff;

PRESCRIZIONI:

1. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'Allegato n. 5 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;
2. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
3. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
4. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
5. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
6. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
7. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
8. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell'insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;
9. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;
devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo.